

R.G. [REDACTED]/[REDACTED]

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore -

dott.ssa Federica Abiuso - giudice -

dott. Nicola Del Vecchio - giudice -

per decidere sull'istanza *ex art.* 82 d.p.r. n. 115/2002 diretta alla liquidazione degli onorari spettanti all'avv. Luigi Scillano, difensore di Francesca Melina, ammessa con delibera 5-6-2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio [REDACTED] 2019 R.G.), ha emesso il seguente

DECRETO DI PAGAMENTO

visti gli atti del procedimento R.G n. [REDACTED]/[REDACTED]

vista l'istanza dell'avv. [REDACTED]

ritenuto che

dalle dichiarazioni rese da Francesca Melina all'udienza del 21 ottobre 2020 risulta che la stessa ha costituito un nuovo nucleo familiare nel maggio 2020 con Raffaele [REDACTED] ("Nel mese di maggio 2020 mi sono trasferita con mia figlia a vivere presso l'abitazione del mio compagno, sita in Padov [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED]);

dagli accertamenti demandati all'Agenzia delle Entrate risulta che lo stesso ha dichiarato nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile di 14.274,00 euro, che si aggiunge a quello della Melina;

l'avv. Scillano ha svolto sino al maggio 2020 le attività difensive relative alla fase di studio della controversia, alla fase introduttiva e alla fase di trattazione (istanza *ex art.* 709-ter c.p.c.);

il reddito del nucleo familiare costituito nel maggio 2020 dalla [REDACTED] e dal convivente *more uxorio* debba presumersi superiore alla somma di 11.493,82 indicata all'art. 76 d.p.r. n. 115/2002 (cfr. Cass. pen., sez. IV, 20-09-2012, n. 44121 sulla incidenza del reddito del convivente) anche per l'anno 2020 (la sentenza definitiva è stata depositata il 26-12-2020);

ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002 *“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità (...) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”*;

il compenso da liquidare si situa, pertanto, fra il valore minimo e il valore medio previsti dai parametri di liquidazione di cui al d.m. 55/2014;

l'art. 130 del sopra indicato d.p.r. stabilisce, in materia civile, che *“gli importi spettanti al difensore ... sono ridotti della metà”*;

per i procedimenti di valore indeterminabile, come quello avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, relativamente ai procedimenti avanti il tribunale di media complessità (valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), è previsto un compenso (per le attività di studio, introduttiva, istruttoria) che va da un minimo di Euro 810,00 a un massimo di Euro 2.916,00 per la fase di studio, da un minimo di Euro 574,00 a un massimo di Euro 2.065,00 per la fase introduttiva, da un minimo di Euro 1.204,00 ad un massimo di Euro 3.440,00 per la fase istruttoria;

tenuto conto della natura dell'impegno professionale del difensore in relazione al numero delle questioni controverse;

visti gli artt. 82 e 130 d.p.r. 115/2002 e il d.m. 140/2012;

p.q.m.

liquida in favore dell'avv. ██████████, in qualità di difensore di ██████████, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento R.G n. ██████████/2019, il compenso complessivo di Euro 1.985,00 (Euro 1.620,00 per la fase di studio, Euro 1.147,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.204,00 per la fase di trattazione, il tutto il ridotto della metà), oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni d rito.

Rovigo, 17 febbraio 2021 -

il presidente
Paola Di Francesco